

PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2011

Spettabile impresa,
tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro delle Imprese e i soggetti R.E.A. sono tenute al versamento del diritto annuale a favore delle Camere di Commercio.

Il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, il 21 aprile 2011, ha emanato il decreto di determinazione delle misure del diritto annuale per l'anno 2011 che definisce le misure fisse del diritto annuale, le aliquote e le fasce di fatturato per le imprese già iscritte al primo gennaio 2011 nella sezione ordinaria e, per i soggetti che sono stati interessati da innovazioni normative, un regime transitorio valido per l'anno in corso.

Le imprese che al primo gennaio 2011 sono iscritte nella sezione ordinaria* del Registro delle Imprese, versano il diritto annuale determinato applicando al fatturato complessivo realizzato dall'impresa nell'esercizio 2010, le misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato, riportate nella tabella sottostante.

| Scaglioni di fatturato | | | Aliquote | Determinazione importo dovuto per la sede | |
|------------------------|-----------------------|------------------------|----------|---|---|
| 1 [^] | da € 0,00 | fino a € 100.000,00 | | € 200,00 | misura fissa |
| 2 [^] | oltre € 100.000,00 | fino a € 250.000,00 | 0,015% | € 200,00 + | 0,015% sulla parte eccedente € 100.000,00 |
| 3 [^] | oltre € 250.000,00 | fino a € 500.000,00 | 0,013% | € 222,50 + | 0,013% sulla parte eccedente € 250.000,00 |
| 4 [^] | oltre € 500.000,00 | fino a € 1.000.000,00 | 0,010% | € 255,00 + | 0,010% sulla parte eccedente € 500.000,00 |
| 5 [^] | oltre € 1.000.000,00 | fino a € 10.000.000,00 | 0,009% | € 305,00 + | 0,009% sulla parte eccedente € 1.000.000,00 |
| 6 [^] | oltre € 10.000.000,00 | fino a € 35.000.000,00 | 0,005% | € 1.115,00 + | 0,005% sulla parte eccedente € 10.000.000,00 |
| 7 [^] | oltre € 35.000.000,00 | fino a € 50.000.000,00 | 0,003% | € 2.365,00 + | 0,003% sulla parte eccedente € 35.000.000,00 |
| 8 [^] | oltre € 50.000.000,00 | | 0,001% | € 2.815,00 + | 0,001% sulla parte eccedente € 50.000.000,00 fino ad un importo massimo di diritto di € 40.000,00 |

* **La sezione** nella quale l'impresa è iscritta, si ricava da una visura/certificato camerale.

Imprese individuali

Le imprese individuali iscritte o annotate nella sezione Ordinaria del Registro delle Imprese versano per la sede un diritto fisso pari a € 200,00 e €40,00 per ciascuna unità locale.

La Camera di Commercio di Milano non applica le maggiorazioni previste dall'art. 18, comma 9, della legge 580/1993 (così come modificato dall'art. 1 comma 19, del D.Lgs. n. 23/2010).

Unità locali

Le imprese versano, per ciascuna delle proprie unità locali già iscritte all' 01/01/2011 - in favore della Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale - un importo pari al 20% del diritto dovuto per la sede principale, fino ad un massimo di 200,00 euro per ognuna di esse.

Se le unità locali sono situate in province diverse da quella di Milano, occorre compilare più righe del modello F24 indicando il **codice Ente corrispondente alla sigla della provincia beneficiaria del pagamento**.

Definizione di fatturato

La definizione di fatturato è data dall' articolo 1 (c. 1, lett. f) del decreto del Ministero dell'Industria dell'11 maggio 2001 n. 359, e meglio precisata dallo stesso Ministero, con circolare n. 3513/c del 22 maggio 2001.

Determinazione base imponibile

Il ministero dello Sviluppo Economico ha individuato i righi del modello IRAP da prendere in considerazione per identificare la base imponibile per le diverse tipologie di soggetti ai fini della determinazione del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 (**Circolare n.19230 del 03/03/2009 del Ministero dello Sviluppo Economico**).

Trasformazioni

Tutte le **trasformazioni** di natura giuridica, avvenute nel corso dell'anno corrente, **sono ininfluenti** ai fini della determinazione dell'importo del diritto annuale per l'annualità 2011 **anche nel caso in cui comportino un cambio di sezione di appartenenza al Registro Imprese**.

Trasferimenti

Le imprese che - nel corso dell'anno corrente - hanno **trasferito in altra provincia la propria sede legale, sono tenute a versare il diritto per l'anno 2011** alla Camera di Commercio in cui erano iscritte all' 01/01/2011, cioè **alla Camera di Commercio di Milano**.

Come si versa

Il versamento del diritto va eseguito, per via telematica, in un'unica soluzione, **con lo stesso modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi**.

Per compilare correttamente il modello F24 occorre indicare, con la massima precisione, nella sezione "Contribuente":

- il **codice fiscale** (non la partita Iva)
- i **dati anagrafici**
- il **domicilio fiscale dell'impresa**

Nella sezione "*ICI e altri tributi locali*":

- il codice ente ⇒ **sigla della provincia** della CCIAA cui il versamento è destinato
- il codice tributo ⇒ **3850**

- l'anno di riferimento ⇒ **2011**
- l'importo a debito

E' possibile compensare quanto dovuto per il diritto annuale 2011 con **eventuali crediti vantati sia per lo stesso diritto annuale** (compilando nella stessa sezione anche la colonna *importo a credito compensati*), sia **per altri tributi e/o contributi** (compilando la sezione relativa il tributo/contributo cui si riferisce il credito).

Arrotondamenti

Al fine di determinare l'importo dovuto, **nei calcoli intermedi**, devono essere utilizzati cinque decimali: l'importo - così determinato - deve essere arrotondato al **centesimo di euro** con metodo matematico in base al terzo decimale.

Gli importi del diritto annuale **da versare mediante modello F24** devono essere infine arrotondati all'unità di euro:

- **per eccesso**, se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro;
- **per difetto**, se inferiore a detto limite.

Esempio: - euro 55,50 diventano euro 56,00 - euro 65,42 diventano euro 65,00

Quando si versa

Il termine per il versamento del diritto annuale **coincide con quello previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi** e quindi le imprese individuali, società di persona e tutti gli altri soggetti giuridici che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale versano il diritto annuale entro il giorno **16 giugno 2011** (art. 37 comma 11 del DL n. 223 del 04/07/2006 convertito, con modifiche, nella L. 248 del 04/08/2006).

I **soggetti giuridici con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio**, effettuano il versamento del diritto annuale entro il sedicesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio.

I **soggetti giuridici** che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio oltre il termine dei quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, effettuano il versamento del diritto **entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**.

I **soggetti giuridici** che *non* approvano il bilancio nei termini stabiliti, sono tenute al versamento del diritto **entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato il bilancio**.

Entro il trentesimo giorno, successivo ai termini indicati, è possibile effettuare il pagamento maggiorando la somma da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo; l'importo deve essere versato in centesimi di euro. **In alternativa** è possibile effettuare il versamento applicando la sanzione e gli interessi previsti per il cd. ravvedimento breve.

Oltre tale termine ed entro un anno dalla scadenza è possibile sanare spontaneamente la violazione commessa, avvalendosi del cd. ravvedimento lungo.

Si precisa che se il termine di scadenza cade di sabato di domenica o di giorno festivo, il versamento si considera tempestivo se eseguito il primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

Sanzioni

Nei casi di **tardato, omesso o incompleto pagamento**, si applica una sanzione nel rispetto dei principi di cui al decreto 27 gennaio 2005, n. 54.

Le imprese che - **in sede d'iscrizione - non hanno provveduto al pagamento del diritto annuale per l'unità locale, nei termini di scadenza**, possono sanare la **violazione**, ricorrendo all'istituto del **ravvedimento operoso**.

Si rammenta inoltre che, **l'avvenuto pagamento del diritto annuale è condizione per il rilascio delle certificazioni da parte del Registro Imprese** ai sensi dell'art. 24 comma 35 legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per ulteriori informazioni è possibile:

- collegarsi al sito www.mi.camcom.it sezione Diritto Annuale
- inviare una **e-mail**: dirittoannuale@mi.camcom.it
- inviare un **fax**: 02/85154381; 02/85154212

Si ricorda che questa comunicazione è reperibile sul sito www.mi.camcom.it e che dal prossimo anno sarà inviata telematicamente a tutti i possessori di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).

Milano, 9 maggio 2011